



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 28 marzo 2013

Verbale n. 7

OGGETTO: *Modifiche al Titolo II del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.*

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente	Daniele	LEODORI	
Vicepresidente	Massimiliano	VALERIANI	
Vicepresidente	Francesco	STORACE	Assente
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	

e con l'assistenza del Segretario Avv. Costantino Vespasiano

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

Vista la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 37;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento ed in particolare il titolo II "Strutture di diretta collaborazione";

Visto l'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni in l. 122/2010, con il quale è stato previsto che *"a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."*;

Preso atto che con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 16 gennaio 2013, al fine di consentire all'amministrazione di adeguarsi tempestivamente alle richiamate disposizioni, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali anche le regioni sono tenute ad uniformarsi, è stata prevista la riduzione delle unità massime di personale assunto con contratto a tempo determinato assegnato a tutte le strutture di diretta collaborazione degli organi politici;

Preso atto che detta riduzione è stata prevista nella misura del cinquanta per cento, in maniera omogenea e lineare tra le citate strutture, al fine di evitare possibili sperequazioni tra le stesse;

Preso atto che con la medesima determinazione sono state recepite le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legge 12 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in l. 213/2012 nonché quanto deciso dalle regioni e le province autonome in sede di Conferenza con propria deliberazione del 6 dicembre 2012;

Considerato che, coerentemente con quanto disposto dal d.lgs. 174/2012 e in linea con la decisione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è stato, in particolare, previsto che *"la spesa*

complessiva del personale assegnato alla struttura di diretta collaborazione dei gruppi consiliari non può superare l'ammontare equivalente al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere componente il gruppo";

Ritenuto doversi procedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, al fine consentire il migliore espletamento dei compiti istituzionali cui le strutture di diretta collaborazione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio sono preposte, ad una migliore razionalizzazione ed ottimizzazione dell'attuale dotazione organica;

Ritenuto altresì, per le suesposte medesime motivazioni, prevedere per la segreteria di ciascuno dei vice presidenti del Consiglio regionale e dei consiglieri segretari l'incremento di una unità del limite massimo dei collaboratori da scegliersi tra esterni assunti con contratto a tempo determinato o personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da organismi privati a prevalente capitale pubblico;

Ritenuto necessario precisare che il responsabile delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza non debba rientrare nei limiti previsti per le categorie D e C;

Ritenuto, nella medesima ottica di ottimizzazione e razionalizzazione dello svolgimento dei compiti istituzionali cui le commissioni consiliari sono preposte, assegnare un ulteriore unità di personale, da scegliersi eventualmente anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, per ciascuna struttura di diretta collaborazione;

Ritenuto, inoltre di dover apportare la necessaria modifica alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento al fine di correggere l'errore materiale presente nell'attuale formulazione dello stesso;

Ritenuto, infine, necessario precisare che l'assunzione di personale esterno alla pubblica amministrazione è subordinata al rispetto delle complessive norme di legge in materia ed effettuata nei limiti previsti dalle disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica;

all'unanimità dei presenti

Delibera

1. di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale allegato alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. L'Ufficio di gabinetto è assistito da una segreteria cui è preposto un responsabile. L'incarico di responsabile è conferito con contratto individuale di lavoro, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza, adottata su richiesta del Presidente del Consiglio. Se l'incarico è conferito ad un pubblico dipendente, lo stesso deve essere collocato in aspettativa dall'ente di appartenenza per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Alla segreteria è assegnata una dotazione di

personale di dodici unità, di cui: massimo tre unità, appartenenti alla categoria D, massimo sei unità, appartenenti alla categoria C e le restanti unità di personale scelte in maniera indifferenziata tra le categorie B ed A.>>;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a:

a) dipendenti regionali;

b) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando, nel limite massimo di sei unità di cui almeno quattro unità dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico.>>;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: <<7. Il contingente di cui al comma 3 è comprensivo del responsabile che non rientra nei limiti previsti dal medesimo comma, per le categorie.>>;

b) all'articolo 7:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. Alla struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di tredici unità, di cui: massimo quattro unità appartenenti alla categoria D, massimo sei unità appartenenti alla categoria C e le restanti unità appartenenti in maniera indifferenziata alle categorie B ed A. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

a) dipendenti regionali;

b) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando, nel limite massimo di cinque unità di cui almeno tre unità dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico. Una unità di personale esterno può essere divisa in due contratti a tempo parziale;>>;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: <<7. La dotazione di personale di cui all'alinea del comma 5 è comprensiva, sia del responsabile, che non rientra nei limiti previsti dal medesimo comma per le categorie D e C, sia dell'addetto alla comunicazione. Il trattamento economico di quest'ultimo è quello previsto, per la categoria di appartenenza dello stesso, dal CCNL del comparto Regioni Autonomie locali, dal CCNL del comparto di appartenenza, se in posizione di comando, e dal CCDI del Consiglio regionale. La dotazione di personale di cui all'alinea del comma 6, è comprensiva del responsabile, che non rientra nei limiti previsti dal medesimo comma, per le categorie.>>;

c) all'articolo 8:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Alla struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria dei vice presidenti del Consiglio regionale è assegnata una dotazione di personale di undici unità di cui: massimo tre unità appartenenti alla categoria D, massimo cinque unità appartenenti alla categoria C e le restanti unità appartenenti in maniera indifferenziata alle categorie B ed A. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

a) dipendenti regionali;

b) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale

pubblico in posizione di aspettativa o comando, nel limite massimo di cinque unità di cui almeno due unità dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico. Una unità di personale esterno può essere divisa in due contratti a tempo parziale;>>;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Alla struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria dei consiglieri segretari del Consiglio regionale è assegnata una dotazione di personale di nove unità, di cui: massimo due unità, appartenenti alla categoria D, massimo quattro unità, appartenenti alla categoria C e le restanti unità appartenenti in maniera indifferenziata alle categorie B ed A. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

a) dipendenti regionali;

b) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando, nel limite massimo di cinque unità di cui almeno due unità dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico. Una unità di personale esterno può essere divisa in due contratti a tempo parziale;>>;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. La dotazione di personale di cui all'alinea del comma 3 e quella di cui all'alinea del comma 4, sono comprensive, sia del responsabile, che non rientra nei limiti previsti per le categorie dal medesimo comma, che dell'addetto alla comunicazione. Il trattamento economico di quest'ultimo è quello previsto, per la categoria di appartenenza dello stesso, dal CCNL del comparto Regioni Autonomie locali, dal CCNL del comparto di appartenenza, se in posizione di comando, e dal CCDI del Consiglio regionale.>>;

c) all'articolo 9 il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. A ciascuna delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di quattro unità, appartenenti alle categorie D, C, B e A, di cui massimo una unità appartenente alla categoria D e massimo due unità appartenenti alla categoria C. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

a) dipendenti regionali;

b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando;

c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di due unità, una delle quali appartenenti alla categoria B. Una di dette unità può essere divisa in due contratti a tempo parziale.>>;

e) all'articolo 10 la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: << c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di una unità che può essere divisa in due contratti a tempo parziale.>>;

f) all'articolo 13 il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. L'assunzione di personale esterno alla pubblica amministrazione è subordinata al rispetto delle norme di legge in materia ed effettuata nei limiti previsti dalle disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica. Detto personale è, in particolare, assunto fino alla concorrenza della spesa massima di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e, relativamente al personale di cui all'articolo 11, fino alla concorrenza dell'ulteriore limite di spesa previsto dal medesimo articolo 11, previa richiesta nominativa del rispettivo

organo politico, con contratto a tempo determinato disciplinato dal CCNL del comparto regioni autonomie locali e dal CCDI. >>;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Il Segretario
Costantino Vespasiano



Il Presidente
Daniele Leodori

